

CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLA TARES PER L'ANNO 2013

1. Oggetto

Il presente atto ha ad oggetto l'affidamento, da parte del Comune, al Gestore HERA, titolare della gestione del servizio rifiuti e della riscossione TIA al 31.12.2012, per il solo esercizio 2013, in "deroga" alle previsioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 successivamente modificato dalla L. n. 228/2012 e dall'art. 10 comma 2° del D.L. 08 aprile 2013 n. 35:

- a) della emissione e riscossione degli avvisi di pagamento degli acconti del tributo Tares limitatamente alla quota rifiuti, per conto del Comune;
- b) della gestione della Tares relativa alla 3° rata comprensiva del tributo sui rifiuti e della maggiorazione per i servizi indivisibili pari allo 0,30 €/mq da versare allo Stato, computando da tale rata i pagamenti dei precedenti due acconti Tares.

2. Gestione Tares rifiuti e servizi indivisibili

1. HERA provvederà all'emissione e alla riscossione degli avvisi di pagamento degli acconti del tributo Tares limitatamente alla quota rifiuti, ai sensi dell'art. 10 co.2 relative al 1° e 2° quadrimestre 2013, con scadenza di pagamento rispettivamente il 31 luglio ed il 30 settembre 2013, da effettuarsi mediante le modalità previste per TIA1 o TIA2 nel 2012 (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria). L'importo degli avvisi in acconto, è commisurato all'ammontare TIA di competenza del cliente per l'anno 2012, nel quale è incorporata l'IVA relativa al servizio rifiuti in quanto costo del servizio medesimo.
2. Per l'emissione degli avvisi di pagamento della 3a ed ultima rata Tares con scadenza 31 Dicembre 2013 Hera provvederà la gestione delle attività di elaborazione, accertamento e riscossione della Tares per i rifiuti e i servizi indivisibili, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 del D.L. n. 201/2011, comprensiva delle seguenti attività, descritte più dettagliatamente nel Capitolato Speciale di Gestione della Tares allegato sub A alla presente convenzione:
 - Gestione della banca dati;
 - Gestione ordinaria Tares;
 - Gestione dei servizi di supporto alla riscossione Tares
3. Il Comune dichiara che con l'approvazione del regolamento Tares intende confermare una politica ambientale relativamente al servizio rifiuti in continuità con quanto realizzato con la TIA2, compatibilmente con la normativa di riferimento, in materia di riduzioni, sconti e articolazione tariffaria.
4. Hera S.p.A. effettuerà, sotto la vigilanza ed il controllo del Comune, oltre alle attività descritte nel presente articolo e nel capitolato qualsiasi altra attività, anche non menzionata, collegata alla gestione ordinaria della Tares e dei servizi di supporto alla riscossione ordinaria, compresa la predisposizione di qualsiasi atto/provvedimento/comunicazione/informativa ed in particolare le operazioni descritte nel presente capitolato speciale allegato sub A alla Convenzione di Gestione Tares.

3. Responsabile del Tributo e Referente Comunale della Convenzione

Hera provvederà a nominare, ai sensi dell'art. 14 co. 36 D. L. 201/11, il funzionario responsabile della Tares, a cui sono attribuite le funzioni per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, i poteri relativi alle

attività indicate al punto 2 della convenzione, comprese la sottoscrizione degli avvisi e dei provvedimenti concernenti il tributo, nonché la rappresentanza in giudizio per controversie relative al tributo stesso. Ogni attività dovrà essere svolta in ottemperanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Il Comune nominerà un referente TARES, a cui sono attribuiti i poteri di indirizzo, verifica e controllo dell'attività e di confronto con Hera relativamente alle attività di gestione del tributo.

4. Corrispettivo gestione Tares

1. Per l'esercizio delle attività di gestione della Tares per il 2013, individuate al punto 2 comma 2 ° della presente Convenzione e più ampiamente descritte in Capitolato Speciale Allegato sub A, Il Comune corrisponderà ad HERA un importo pari a 2,03 % sul riscosso della Tares di competenza del 2013. Dal riscosso, ai fini del computo del corrispettivo di gestione Tares, va esclusa solo la quota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992.
2. Per l'attività di recupero evasione elusione Tares, se ed in quanto richiesta dal Comune, HERA richiede la remunerazione del 18 % (diciotto per cento) di quanto riscosso a seguito di tale attività.

5. Fatturazione gestione Tares

1. Hera emetterà fatture per prestazioni semestrali con data fine mese, in corrispondenza con i mesi di luglio e dicembre 2013, salvo conguaglio, oltre ad IVA, per le attività gestione Tares di cui all'articolo 2 del presente accordo.
2. La fattura dovrà recare il codice CIG – Codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP - Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., che il Comune si impegna a comunicare a HERA

6. Pagamenti – Cessione del credito

1. La condizione di pagamento delle fatture emesse, della gestione Tares , è pari a 60 gg dalla data di ricevimento fattura.
2. I pagamenti saranno eseguiti sui conti correnti dedicati istituiti ai sensi della L. n. 136/2010 che saranno comunicati separatamente da HERA unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operare su tali conti.
3. HERA si riserva il diritto di cedere i crediti derivanti dalle fatture di cui all'art. 5 nel rispetto di quanto previsto dall'art 117 comma 2 del D.L.gs n.163/2006 e s.m.i.. In particolare, tali cessioni saranno effettuate mediante scrittura privata autenticata e debitamente notificate con le modalità previste per legge, senza preventiva comunicazione. Il Comune non sosterrà alcun onere aggiuntivo nel caso in cui il pagamento avvenga entro il termine di cui al punto 1.

7. Attività residuali TIA

1. Il Comune conviene in capo ad HERA la titolarità delle attività residuali di applicazione TIA, per il periodo di quinquennale 2008-2012, comprensive di riscossione e di recupero evasione ed elusione della TIA.
2. L'attività di chiusura del 2012 comprende la gestione delle operazioni di cessazione dei contratti 2012, la determinazione e fatturazione del wash-up o conguaglio (aggiornamento anagrafico 2012, consuntivazione sconti, determinazione etc.), l'emissione, la stampa, l'invio, delle fatture TIA di competenza dell'anno 2012.

8. Trattamento dati – Privacy - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano al trattamento dei dati personali, limitatamente allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, dirette o connesse agli obblighi assunti con il presente atto, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.
2. Il Comune, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, nomina HERA Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196 /2003 e s.m.i, con separato atto, per l'espletamento delle attività di gestione Tares, dedotte nella presente Convenzione.
3. HERA si obbliga a consegnare ai contribuenti l'informativa circa il trattamento dei dati personali ai fini Tares, inclusa la comunicazione al Gruppo HERA e imprese terze di cui essa si avvalga per le finalità di gestione Tares, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto dell'esistenza di vincoli di riservatezza sulle informazioni, le notizie ed i dati riguardanti l'oggetto della Convenzione, scambiate tra esse in esecuzione della medesima.
5. La pubblicazione e diffusione a terzi, con qualunque mezzo, di informazioni e dati relativi all'esecuzione del presente accordo, deve essere preventivamente e reciprocamente autorizzata.
6. Il Responsabile del trattamento dati per il Comune è il sig. Tedeschi Daniela in qualità di Funzionario d'imposta
7. Responsabile esterno del trattamento dati per HERA è il sig.....in qualità di responsabile / Dirigente

9. Oneri di informazione a carico delle Parti

HERA si impegna a comunicare al Comune, con modalità telematiche concordate, che assicurino la sicurezza del trattamento dati:

1. l'importo totale degli avvisi di pagamento emessi pro-rata, preventivamente all'emissione, e le informazioni previste in capitolato speciale;
2. lo stato delle morosità dei contribuenti relativo all'avviso di pagamento emesso per la 3° rata TARES, entro 60 giorni dalla scadenza di pagamento dello stesso;
3. il rendiconto consuntivo dell'attività di gestione TARES 2013 entro 60 gg dalla scadenza dell'avviso di pagamento del conguaglio 2013;
4. a trasmettere al Comune, al termine dell'affidamento, l'intera banca dati Tares, aggiornata con ogni informazione ivi contenuta necessaria per la gestione del servizio e l'emissione degli avvisi di pagamento, compreso l'archivio cartaceo (documentazione amministrativa, nonché quella fornita dai contribuenti debitamente archiviata e catalogata secondo l'ordine derivante dall'attività di produzione degli atti) , senza alcun onere aggiuntivo.

Il **Comune** si impegna a trasmettere ad HERA:

1. gli aggiornamenti periodici delle banche dati anagrafiche ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafica TIA 2012 e della costituzione della banca dati Tares, con le seguenti cadenze:
 - a) due scarichi dell'anagrafe dei residenti aggiornata al 01/01 e 30/06 di ogni anno a partire dal 01.01.2013;
 - b) entro il giorno 5 di ogni mese, dati ed aggiornamenti anagrafici dei residenti relativi alle variazioni anagrafiche intercorse nel periodo compreso tra l'estrazione precedente e la data di estrazione attuale;

I dati desunti dalla banca dati dell'Anagrafe, di cui alle lettere a) e b) del punto precedente, dovranno essere forniti su formato elettronico in conformità con il tracciato record specificato nell'allegato B), consegnato ad HERA su cd o altra modalità di trasmissione al fine di garantire un'adeguata protezione dei dati. A tale scopo il Comune autorizza HERA a prendere contatti con le Software - House per le effettuazioni delle operazioni di trasmissione dei tracciati record in nome e per conto del Comune stesso.

Per il trasferimento dei dati richiesti e per i successivi aggiornamenti non sarà corrisposto alcun canone al Comune, in ragione del principio del trasferimento di dati da pubblica amministrazione a soggetto erogatore di pubblico servizio, ai fini del corretto svolgimento delle funzioni che a ciascuno dei soggetti giuridici interessati viene attribuito dalla legge, nel rispetto integrale della normativa attualmente in vigore per il corretto utilizzo dei dati personali.

2. I flussi di incasso Tares entro 5 gg. lavorativi dalla rendicontazione periodica dell'Agenzia delle Entrate al Comune ovvero le credenziali di accesso ed autenticazione al sistema informativo del Comune ricevente la rendicontazione, per l'attività di riconciliazione con gli avvisi ordinari di pagamento di competenza HERA relativi alla riscossione della terza rata a conguaglio.

10. Durata - Modifiche - Clausola di rinvio

La presente convenzione regola le attività di gestione il Servizio di Gestione Tares a decorrere dal 01/01/2013 al 31/12/2013, salvo proroghe da concordare tra le Parti qualora consentite dalla normativa in materia.

Ogni modifica del presente atto della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle parti secondo le rispettive procedure.

In caso di modifica del quadro normativo di riferimento, che abbia rilevanza impatti sugli aspetti economici definiti nella presente convenzione rispetto all'erogazione economica in oggetto, le Parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

11. Condizione Risolutiva

La presente Convenzione è soggetta a condizione risolutiva da far valere da ciascuna delle parti con comunicazione espressa in forma di raccomandata o di notifica a mezzo pec (posta elettronica certificata), qualora, a seguito di intervenute modifiche normative della TARES o in esito all'iter di conversione in legge del D.L.n. 35/2013 mutino le condizioni di gestione del tributo per il 2013 e non siano più compatibili con uno o più dei seguenti aspetti:

- a. con le modalità espresse nella convenzione;
- b. con l'offerta economica di gestione TARES proposta da HERA, per eccessiva onerosità;
- c. con le scadenze di riscossione del tributo previste dai Comuni ai sensi di legge;
- d. con l'interesse pubblico.

12 . Spese contrattuali

Il presente atto è soggetto a registrazione in solo caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

13 . Foro Competente

Per qualunque controversia tra le Parti avente ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, il foro competente esclusivo è quello di Bologna.

Letto approvato e sottoscritto, tanto in fine quanto a margine dei fogli non contenenti le sottoscrizioni finali, in segno di accettazione e conferma.

Data

Comune di SAN PIETRO IN CASALE

HERA